

# COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i

## DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

Al Sindaco  
del Comune  
di BARBARANO MOSSANO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

di professione \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287,

### CHIEDE

di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari

per le Corti d'Assise

per le Corti d'Assise di Appello

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità

### DICHIARA

a) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_;

b) di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_

conseguito in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

*(se possibile, allegare copia fotostatica non autenticata del titolo di studio)*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Il richiedente \_\_\_\_\_

*In caso di presentazione allo sportello firmare di fronte all'impiegato/a, in caso di invio a mezzo posta/mail allegare copia di documento d'identità.*

#### Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.